COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

96.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GIORGIO GHEZZI**

INDI

DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464) 3

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici in materia di occupazione giovanile (4384-*bis*);

Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alla unità sanitaria locale o all'INPS (3892) 3

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 3, 5

Pallanti Novello (gruppo comunista) 4

Pisicchio Giuseppe (gruppo DC), *Relatore* 4

Sostituzioni:

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 5

PAG.

Disegno e di legge (Discussione e rinvio):

Norme per l'esercizio della funzione di controllo sulla commercializzazione delle uova *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (5175) 5

Ghezzi Giorgio, *Presidente* 5, 6, 7, 8, 11

Cavicchioli Andrea (gruppo PSI) 10

Cavigliasso Paola (gruppo DC), *Relatore* 5, 7

Mancini Vincenzo (gruppo DC) 10

Pallanti Novello (gruppo comunista) ... 6, 10, 11

Pellizzari Gianmario (gruppo DC) 10

Ricciuti Romeo, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 7

Disegno e di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5302) 12

Mancini Vincenzo, *Presidente* 12

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

Armellin ed altri: Norme per la concessione di una maggiorazione di anzianità, ai fini del collocamento a riposo anticipato, a favore dei ciechi in servizio nelle scuole statali (481);

Armellin: Norme per il collocamento obbligatorio ed il pensionamento dei non vedenti (488);

Colucci ed altri: Norme per riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado (649);

Colucci ed altri: Concessione di un beneficio della contribuzione figurativa ai massofisioterapisti ciechi (650);

Cafarelli: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici (706);

Ferrari Marte ed altri: Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista alla carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati (968);

Andò ed altri: Nuove norme per l'ammissione dei ciechi ai concorsi degli enti pubblici (1224);

Costa Silvia ed altri: Assegnazione di sede e mobilità del personale direttivo e docente portatore di grave handicap (2713);

Armellin: Norme per la partecipazione ai pubblici concorsi e per il potenziamento dei non vedenti nonché per l'assegnazione di sedi e la mobilità dei non vedenti e delle persone portatrici di grave handicap (2716);

Mancini Vincenzo ed altri: Norme per l'ammissione dei privi della vista ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici (2724) 12

Mancini Vincenzo, *Presidente* 12, 13, 14, 15

Antonucci Bruno (gruppo DC), *Relatore* 13

Azzolini Luciano (gruppo DC) 15

Colucci Gaetano (gruppo MSI-destra nazionale) 15

Pellegatti Ivana (gruppo comunista) 15

Ricciuti Romeo, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 13, 15

Vazzoler Sergio (gruppo PSI) 15

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 16

La seduta comincia alle 16,25.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego ».

Mi consta che il Comitato ristretto non abbia ancora terminato i suoi lavori, essendo convocato per le ore 19 di oggi. È evidente che in questa situazione non possiamo far altro che rinviare questo punto all'ordine del giorno ad altra seduta, che verrà determinata dall'ufficio di presidenza.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici in materia di occupazione giovanile (4384-bis); e della proposta di legge Corsi ed altri: Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alla unità sanitaria locale o all'INPS (3892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici in materia di occupazione giovanile », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Corsi ed altri: « Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitaria soppresse già assegnato alla unità sanitaria locale o all'INPS ».

Ricordo che la Commissione, nella seduta del 18 luglio 1990 (esaminando il disegno di legge n. 4384: « Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del Comitato di parità uomo-donna », e la proposta di legge abbinata n. 3892 di iniziativa dei deputati Corsi ed altri: « Nuove norme concernenti il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse già assegnato alla unità sanitaria locale o all'INPS »), ha deliberato di stralciare, rispettivamente, gli articoli 1 e 4 del disegno di legge n. 4384. Il nuovo testo del disegno di legge, a seguito dello stralcio degli articoli 1 e 4, ha assunto, con la numerazione 4384-*bis*, il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di personale proveniente dai discolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile »; ad esso resta abbinata la proposta di legge n. 3892. Nella suddetta seduta del 18 luglio, la Commissione lavoro ha, quindi, proceduto all'esame del disegno di legge n. 4384-*bis* durante il quale sono stati approvati, in linea di principio, gli emendamenti 2.1. 3.2, 3.3 e 3. 4.

Ricordo, infine, che la Commissione Affari costituzionali ha espresso, in data 3 ottobre 1990, parere favorevole sul nuovo

testo, nonché parere contrario sull'emendamento 3.2 approvato in linea di principio. La Commissione bilancio ha espresso, in data 26 settembre 1990, parere favorevole sul disegno di legge n. 4384-*bis*, condizionatamente all'approvazione degli emendamenti 3.3 e 3.4 e nulla osta sull'emendamento 2.1.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento che è stato già oggetto di esame in questa Commissione, che in data 1° agosto 1990 ha votato in linea di principio alcuni emendamenti. In rapidissima sintesi vorrei rammentare ai colleghi che il provvedimento in una fase iniziale presentava un'articolazione molto vasta. Infatti esso, oltre al testo al nostro esame, che è stato stralciato, prendeva in considerazione altri aspetti molto importanti, quali il finanziamento del comitato per la parità uomo-donna e le norme riguardanti la perequazione dei trattamenti pensionistici.

A seguito allo stralcio, che è stato operato anche in considerazione della complessità del provvedimento e della disarticolazione delle varie materie in esso contenute, sono sopravvissute alcune parti, riguardanti le disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici e quelle in materia di occupazione giovanile.

In riferimento a questi due ultimi argomenti, abbiamo, come ricordavo, già approvato in linea di principio alcuni emendamenti. In particolare un emendamento presentato all'articolo 2 dal presidente Mancini e dal relatore ha già conseguito il parere favorevole della Commissione bilancio.

Ritengo opportuno e necessario, rispetto al nuovo quadro e ad alcuni emendamenti riguardanti l'articolo successivo, chiedere un riesame da parte della Commissione bilancio, che pure aveva espresso un suo parere in proposito.

Infatti gli emendamenti 3.3 e 3.4, sottoposti all'esame per il parere alla Commissione bilancio, riguardano rispettivamente il rifinanziamento del fondo per il rientro della disoccupazione e le coperture degli oneri derivanti dall'articolo 3, ma il decreto-legge concernente la GEPI, attualmente all'esame del Senato, anch'esso, all'articolo 7, prevede il rifinanziamento del suddetto fondo nella misura di 300 miliardi per l'anno 1990.

È opportuno anche un riesame per la restante parte dell'articolo, che attiene alle modalità attraverso le quali i fondi dovrebbero essere impiegati.

La mia proposta pertanto è che si proceda alla richiesta di un riesame del parere espresso anche nei confronti di questo articolo per sapere a quali fondi possiamo far riferimento.

Una ulteriore richiesta di riesame, infine, è necessaria in relazione ad un emendamento che abbiamo già approvato in Commissione, sia pure in via di principio, proposto dal relatore e riguardante il comma 5 dell'articolo in esame. In rapida sintesi, fra le modalità indicate per l'esame e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 vi è un meccanismo che, a parere del relatore, (ma anche della Commissione, stando al deliberato del 1° agosto 1990), tende ad eludere alcuni passaggi, in modo particolare un pronunciamento degli enti locali in ordine ad una più stringente tutela in materia paesaggistica, ambientale, storica e monumentale. Noi avevamo proposto un emendamento soppressivo per fare in modo che questo passaggio non fosse eluso. La I Commissione affari costituzionali ha ritenuto di esprimere parere contrario rispetto a questo emendamento. Concludo, ribadendo l'opportunità di procedere ad una richiesta del riesame del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio rispettivamente sull'emendamento 3.2 e sugli emendamenti 3.3 e 3.4, già approvati in linea di principio, assieme all'emendamento 2.1, dalla Commissione lavoro nella seduta del 18 luglio 1990.

NOVELLO PALLANTI. Anche in considerazione delle critiche da noi mosse al provvedimento in esame, prima che fossero stralciati gli articoli 1 e 4 e che

il provvedimento assumesse una nuova numerazione ed un nuovo titolo, ritengo di concordare con la proposta di richiesta di riesame del parere formulata dal relatore.

PRESIDENTE. Prendendo atto dell'orientamento della Commissione, mi riservo di trasmettere la richiesta di riesame del parere sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, per la discussione del provvedimento 5175, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova, i deputati Borruso, Cimmino, Gelpi, Loiero, Lombardo, Santoro, Tealdi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pellizzari, Zambon, Torchio, Bruni Giovanni Battista, Rabino, Martino e Biasci.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (5175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1990.

Comunico che, in data 18 dicembre 1990, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole a condizione che siano specificate le condizioni oggettive e soggettive delle procedure concorsuali, i soggetti aventi diritto ad accedere al concorso e l'ambito in cui si svolge il medesimo.

Avverto, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in data 22 gennaio 1991.

Avverto, infine, che in data 23 gennaio 1991, la Commissione agricoltura, pur condividendo le finalità generali del disegno di legge, volto in particolare a determinare uniformità di indirizzo nel sistema dei controlli, nonché a dotare l'amministrazione di personale qualificato, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 1; che l'onere del provvedimento, derivante dall'assunzione di 34 unità nella V qualifica professionale e di 4 unità nella IV qualifica professionale, sia posto a carico del bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; che si preveda che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, autorizzi gli utenti a stampare le fascette e i dispositivi di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419 ».

L'onorevole Cavigliasso ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo che la CEE, il 5 ottobre 1968 ed il 17 gennaio 1969, ha emanato regolamenti sulla commercializzazione delle uova. Nel maggio del 1971, per dare applicazione a tali regolamenti è stata approvata la legge n. 419 con la quale si sono regolamentate le caratteristiche di qualità delle uova e sono state disposte norme sulla commercializzazione, sulla tutela dei produttori e, in definitiva, sui consumatori medesimi.

La legge n. 419 del 1971 affidava le competenze al Ministero dell'agricoltura, il quale provvedeva a far stampare apposite fascette e a distribuirle ai centri di imballaggio. Per verificare il rispetto delle norme aveva stipulato con l'AIA una convenzione affinché, con personale preparato, si potessero esercitare i dovuti controlli. Per far fronte ai costi di stampa e distribuzione delle fascette, nonché a quelli relativi ai controlli, i centri erano tenuti al versamento di una quota rapportata al numero delle fascette, con ver-

samenti da effettuarsi tramite le tesorerie provinciali.

Nel 1986 con l'approvazione della legge n. 462, recante « Misure in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari » è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura l'Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari, compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi. Come conseguenza, anche il controllo sulle fascette e sui dispositivi di etichettatura nella commercializzazione delle uova è stato attribuito alla competenza del suddetto ispettorato. Da questo fatto deriva che il Ministero dell'agricoltura ha dovuto rivedere anche la vecchia impostazione della legge n. 419 del 1971, presentando il disegno di legge in esame il quale, attraverso un articolo unico, individua le modalità per dotare l'ispettorato di personale in numero sufficiente ad esercitare, nel caso specifico, i controlli necessari senza disperdere il patrimonio di capacità e di esperienza acquisito dal personale che ha svolto tali compiti fino all'entrata della legge n. 462. Ritengo, pertanto, che il provvedimento vada al più presto approvato non senza tener conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni, in particolare quello della Commissione affari costituzionali, la quale si è pronunciata in senso favorevole a condizione che vengano meglio specificati i soggetti aventi diritto ad accedere al concorso, nonché l'ambito in cui si svolge il medesimo. Preannuncio, con riferimento a tale parere condizionante, la presentazione di due emendamenti.

Desidero osservare, infine, come sarebbe un errore non considerare anche il parere e le fondate osservazioni espresse dalla Commissione agricoltura, in relazione ai quali preannuncio la presentazione di un apposito emendamento che recepisca l'esigenza di collocarsi più in sintonia con i paesi della CEE nell'applicazione del regolamento, pur salvaguardando la necessaria copertura della spesa prevista dal testo in esame.

Invito, pertanto, ad approvare il disegno di legge con le proposte di emendamento annunciate, nella convinzione che attraverso questo provvedimento sarà possibile compiere un lavoro positivo per il potenziamento del corpo ispettorale, anche in considerazione delle giuste aspettative dei produttori e, in definitiva, a tutela dei consumatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, avendo seguito con attenzione l'intervento del relatore, ritengo pertinenti le osservazioni svolte, e poiché i problemi sollevati meritano una risposta, credo che a tal fine sarà necessario emendare il testo per renderlo più equo e giusto. Debbo tuttavia esprimere la preoccupazione e la riserva del nostro gruppo dovuta al fatto che questo provvedimento è atteso da molto tempo: non posso tacere la mia preoccupazione circa l'*iter*, qualora modificassimo l'articolato. In tal caso esso dovrebbe tornare al Senato, il che renderebbe incerta e non rapida l'approvazione del provvedimento. Esprimo l'auspicio che esso sia approvato nel testo del Senato, onde evitare il rinvio all'altro ramo del Parlamento. Tuttavia, in presenza di pareri condizionanti, è difficile non tenerne conto, a meno che non si ritenga di chiedere una revisione dei pareri stessi.

È opportuno scegliere l'*iter* più breve per giungere all'approvazione definitiva, per cui mi rimetto alla valutazione del presidente, circa l'opportunità di aderire alla proposta formulata dal relatore oppure di richiedere una revisione di tali pareri condizionanti.

PRESIDENTE. A mio giudizio, il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi delle procedure concorsuali, sembra nella realtà già trovare soluzione adeguata nell'articolato.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rivolgere un particolare ringraziamento al relatore per l'ampia ed esaustiva relazione svolta, la quale non può che trovare consenziente il Governo. Ringrazio l'onorevole Cavigliasso per i contributi che sono stati da lei portati su questo argomento.

In effetti si tratta di un problema in ordine al quale il Governo è in ritardo. Infatti, non si può per troppo tempo mantenere in servizio personale altamente specializzato, come quello di cui parliamo, con un contratto a termine e giungere solo ora a trovare una copertura e un assestamento per poterlo sistemare in via definitiva e dare certezza ai produttori, che devono poter svolgere i propri compiti senza penalizzazioni aggiuntive rispetto agli altri paesi della CEE. Mi sembra che le soluzioni suggerite dal relatore siano fortemente condivise dalla Commissione e possono esser tali da risolvere ogni dubbio, per questo il Governo si dichiara disponibile ad accettare i tre emendamenti che sono stati presentati.

Voglio assicurare la Commissione che proprio in questo momento presso la Commissione agricoltura, dalla quale provengo, si sta impostando un discorso completo di revisione dei controlli sia nelle materie di competenza dello Stato italiano, sia in quelle di competenza della Comunità economica europea. Si tratta di controlli attualmente troppo frazionati, che non sono del tutto soddisfacenti, che debbono essere quindi razionalizzati e riordinati completamente.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ricciuti, che ha esposto il parere del Governo.

Leggendo il parere della Commissione affari costituzionali, ho voluto confrontare il parere stesso con il testo. La mia impressione, obiettivamente. è che i commi 1 e 2 dell'articolo unico indichino i soggetti aventi diritto ad accedere ai concorsi: mi sembra anche che siano specificate le condizioni oggettive delle procedure concorsuali. L'ambito in cui si svolge il concorso è indicato nel comma 1 e nel comma 6, prevedendosi un incremento di 44 unità nella quinta qualifica e che i soggetti debbano avere svolto, per otto anni consecutivi, le funzioni indicate nel comma 1 del presente articolo.

A mio avviso il parere della Commissione affari costituzionali chiede che siano chiariti e specificati problemi, che i primi due commi dell'articolo già indicano e specificano. Ove questo parere fosse condiviso dal relatore e dalla Commissione, evidentemente potrebbero essere ritirati i primi due emendamenti e quelli che si fondano sul parere della Commissione affari costituzionali, previa una domanda di riesame del parere stesso.

Vorrei conoscere il parere del relatore a questo proposito.

PAOLA CAVIGLIASSO, *Relatore.* L'intento dei due emendamenti da me preannunciati è quello di specificare meglio sia l'indicazione dei requisiti per accedere al pubblico concorso, sia l'ambito sul quale verte la materia oggetto del concorso stesso. Gli emendamenti sono volti ad accogliere il parere condizionato della I Commissione, con l'intento, quindi, di abbreviare i tempi di approvazione e in definitiva di dare una giusta soddisfazione a un personale che attualmente è in una situazione di grande difficoltà ed incertezza.

Se la presidenza ritiene che l'*iter* del provvedimento possa essere ugualmente rapido a seguito del ritiro di questi emendamenti, non sono pregiudizialmente contraria. È possibile prendere in considerazione anche la richiesta della presidenza, qualora si ottenesse la medesima celerità nell'approvazione del provvedimento.

Con la presentazione degli emendamenti mi sembrava di poter raggiungere l'obiettivo di abbreviare l'*iter*, evitando la

richiesta di un riesame alla Commissione affari costituzionali per evitare gli ulteriori tempi che ciò comporterebbe ai fini dell'*iter*. Qualora si arrivasse ad ottenere lo stesso obiettivo, non sono contraria ad una procedura diversa: pertanto, mi rimetto alla presidenza ed alla Commissione.

PRESIDENTE. L'eventuale approvazione degli emendamenti farebbe tornare il testo al vaglio del Senato della Repubblica.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unità nella V qualifica – profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unità nella IV qualifica – profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della V e della IV qualifica funzionale di cui al comma 1, riservandoli a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso dei prescritti requisiti di legge, fatta eccezione per quello relativo al limite di età, che ne facciano domanda e che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulle materie attinenti alle funzioni da svolgere, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo delle fascette a carico dei centri di imballaggio, già stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, a lire 12 per le fascette « extra » ed a lire 90 per ogni altro tipo. Ulteriori variazioni di prezzo che si rendessero necessarie saranno stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste secondo quanto previsto dalla legge 3 maggio 1971, n. 419.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale articolo risultano riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole da riservandoli a soggetti *fino a* ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, *con le seguenti* riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

1. 3. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: sulle materie attinenti alle funzioni da svolgere *con le seguenti* sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419.

1. 2.

Il Relatore.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i modelli delle fascette e dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e del relativo regolamento CEE n. 95/69 della Commissione dal 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, dei seguenti importi:

a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: lire 70.000;

b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: lire 300.000;

c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: lire 800.000;

d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000;

e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera oltre 240.000 uova: lire 1.300.000.

1. 1.

Il Relatore.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

4. Sono abrogati, in quanto incompatibili con la presente legge, l'articolo 4 limitatamente ai commi primo e secondo, e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. È altresì abrogato il decreto ministeriale 19 ottobre 1971.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissati con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste i modelli delle fascette e dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova prevista dal regolamento CEE n. 2772/75 del 29 ottobre 1975 e del relativo Regolamento CEE di applicazione n. 95/69 del 17 gennaio 1969. I centri imballo uova dovranno provvedere a propria cura a spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dispositivi di cui sopra.

6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2.031.000.000, si provvede mediante l'istituzione, a carico dei centri imballo uova di una tassa annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, così come segue:

1) centri imballo con capacità lavorativa oraria fino a 1.000 uova: lire 100.000;

2) centri imballo con capacità lavorativa oraria da 1.000 a 10.000 uova: lire 600.000;

3) centri imballo con capacità lavorativa oraria da 10.000 a 20.000 uova: lire 1.500.000;

4) centri imballo con capacità lavorativa oraria da 20.000 a 30.000 uova: lire 2.000.000;

llo con capacità lavo-
e 30.000 uova: lire

egge entra il vigore il
quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed è applicabile il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste di cui al precedente comma 5.

1. 4.

Orciari.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, pur comprendendo la logica che ispira gli emendamenti presentati dal relatore e dall'onorevole Orciari, credo sia evidente come essi tendano ad una totale riscrittura del testo del provvedimento al nostro esame. Qualora essi fossero approvati, il disegno di legge dovrebbe tornare all'esame del Senato, per cui corriamo i rischio che venga a verificarsi una sorta di *ping-pong* tra i due rami del Parlamento, un rinvio dei tempi di approvazione di cui a farne le spese sarebbero i lavoratori del settore, che attualmente non hanno né la certezza del posto di lavoro né quella della retribuzione. In considerazione di ciò, il gruppo comunista preannuncia il proprio voto contrario sugli emendamenti presentati, non tanto per la sostanza che essi esprimono, quanto per il rischio di dar vita a quei processi che ho sopra richiamato.

ANDREA CAVICCHIOLI. Anche il gruppo socialista nutre perplessità sugli emendamenti in questione, per cui invita il relatore a ritirarli e a verificare se sia possibile individuare altre soluzioni. Poiché non vorremmo trovarci ad esprimere un voto negativo, auspichiamo la rapida approvazione del testo così come licenziato dal Senato.

GIANMARIO PELLIZZARI. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno procedere all'approvazione degli emendamenti presentati, in quanto essi sono volti a recepire i pareri espressi dalle competenti Commissioni su un provvedimento atteso e caratterizzato, in sostanza, dall'obiettivo di dare certezza giuridica ai soggetti interessati, nonché a predisporre le adeguate risorse finanziarie.

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor presidente, vorrei precisare che il gruppo socialista voterà contro gli emendamenti solo ed unicamente perché intende pervenire ad una approvazione più rapida e definitiva del provvedimento, come ho già dichiarato nel mio primo intervento.

VINCENZO MANCINI. In relazione a quanto osservato dal collega Cavicchioli, che rispettabilmente esprime l'opinione che il provvedimento venga approvato nel testo del Senato perché possa immediatamente divenire legge, debbo rilevare che in questa fase ci troviamo comunque nelle condizioni di non poterlo fare, perché vi è un parere condizionante della Commissione affari costituzionali, che non si può disattendere a meno di non inviare una richiesta di riesame. Se questo non avvenisse, in ogni caso si ritarderebbe l'approvazione del provvedimento perché sorgerebbe l'esigenza di un riesame, avendo la Commissione agricoltura posto la questione relativa al sistema di copertura nella fase attuale.

Credo che le condizioni poste della Commissione affari costituzionali debbano essere soddisfatte, mentre gli altri emendamenti possono essere votati soltanto in linea di principio, poiché vanno sottoposti alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Occorre che la V Commissione bilancio ci tranquillizzi circa la copertura, perché si attua una diversa modulazione e vengono previste destinazioni diverse per quanto riguarda gli oneri. Inoltre, temo che i fondi stanziati siano insufficienti.

Poiché il Ministero dell'agricoltura afferma che la spesa può essere utilmente

coperta con il sistema indicato, non disponendo degli stessi elementi e valutando la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, debbo ritenere che in realtà la copertura non vi sia.

La competenza a stabilire ciò è affidata alla Commissione bilancio: infatti è necessario che sia assicurato il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, attraverso una copertura satisfattiva delle reali esigenze.

NOVELLO PALLANTI. Avevo già pronunciato una dichiarazione di voto; successivamente vi è stata una richiesta di rinvio, alla quale si è risposto con il proseguimento della discussione sulle linee generali. Vorrei ulteriormente precisare che ho formulato la proposta di richiedere una revisione del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, tenendo conto della circostanza che già nel provvedimento sono contenuti gli elementi richiesti da quel parere. In questa situazione, se la Commissione affari costituzionali avesse potuto rivedere quel parere, sarebbe venuto meno un ostacolo per l'ulteriore *iter* del provvedimento, che avremmo potuto approvare in via definitiva.

Non contesto la legittimità delle modifiche che sono proposte sul piano economico dal relatore, sostenute dall'onorevole Pellizzari e adesso dall'onorevole Mancini. Esprimo la preoccupazione che questo provvedimento, per il modo in cui sarà emendato (si tratta di un totale rifacimento), entri in un circuito che ne ritardi l'approvazione.

Sono certo, nonostante questa presa di posizione, che il provvedimento sarà emendato: pertanto, mi auguro di sbagliare. Sarò molto felice se sarò smentito dai fatti e se, fra dieci giorni, il provvedimento sarà approvato. Se non sarà così, si sappia fin d'ora che il gruppo comunista è di parere contrario e che l'*iter* intrapreso comporterà un ritardo pregiudizievole per i lavoratori, che attendono da troppo tempo questa normativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallanti dovrebbe ricordare che io stesso ho illustrato i motivi per cui, a mio avviso, potrebbe essere giustificata una domanda di riesame del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Non sto a ripetere le argomentazioni giuridiche riferite al testo, che avevo enunciato. Mi è sembrato di comprendere che questo mio avviso non sia condiviso da altri colleghi, compreso l'onorevole relatore.

Successivamente, è stata formulata dall'onorevole Cavicchioli una richiesta di rinvio per procedere ad un ulteriore confronto in sede politica; tale richiesta non è stata accolta, se ho ben compreso l'intervento dell'onorevole Pellizzari. Poiché non vi sono state ulteriori obiezioni, occorre procedere alla votazione della proposta di richiesta di riesame del parere, formulata dall'onorevole Pallanti.

Pongo pertanto in votazione la proposta di riesame del parere della I Commissione affari costituzionali, che costituisce il presupposto dei primi due emendamenti presentati dal relatore.

(È respinta).

Si passerà ora alla votazione, in linea di principio, degli emendamenti presentati, essendo comunque necessario acquisire su di essi i pareri della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Orciari 1.4 è precluso.

Gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
VINCENZO MANCINI

Seguito della discussione del disegno di legge: Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 (Approvato dalla VII commissione permanente del Senato) (5302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991 », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 novembre 1990.

Non risultando ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni I e V, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge Armellin ed altri: Norme per la concessione di una maggiorazione di anzianità, ai fini del collocamento a riposo anticipato, a favore dei ciechi in servizio nelle scuole statali (481); Armellin: Norme per il collocamento obbligatorio ed il pensionamento dei non vedenti (488); Colucci ed altri: Norme per riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado (649); Colucci ed altri: Concessione di un beneficio della contribuzione figurativa ai massofisioterapisti ciechi (650); Cafarelli: Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici (706); Ferrari Marte ed altri: Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista alla carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati (968); Andò ed altri: Nuove norme per l'ammissione dei ciechi ai concorsi degli enti pubblici (1224); Costa Silvia ed altri: Assegnazione di sede e mobilità del personale direttivo e docente portatore di grave handicap (2713); Armellin: Norme per la partecipazione ai pubblici concorsi e per il potenziamento dei non vedenti nonché per l'assegnazione di sedi e la mobilità dei non vedenti e delle persone portatrici di grave handicap (2716); Mancini Vincenzo ed altri: Norme per l'ammissione dei privi della vista ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici (2724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Armellin, Alessi, Azzolini, Bonferroni, Borra, Borri, Brancaccio, Carelli, Casini Carlo, Caccia, Cafarelli, Frasson, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Gottardo, Lia, Lucchesi, Lusetti, Martuscelli, Mensorio, Orsenigo, Patria, Perani, Perrone, Portatadino, Ravasio, Righi, Rinaldi, Russo Vincenzo, Saretta, Silvestri, Sinesio, Vairo, Viscardi, Zambon e Zampieri: « Norme per la concessione di una maggiorazione di anzianità, ai fini del collocamento a riposo anticipato, a favore dei ciechi in servizio nelle scuole statali »; Armellin: « Norme per il collocamento obbligatorio ed il pensionamento dei non vedenti »; Colucci, Piro, Milani, Artioli, Seppia e Renzulli: « Norme per il riconoscimento di un terzo dell'anzianità di servizio ai fini pensionistici per gli insegnanti non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado »; Colucci, Artioli, Milani, Piro, Salerno, Balzamo, Seppia e Renzulli: « Concessione di un beneficio della contribuzione figurativa ai massofisioterapisti ciechi »; Cafarelli: « Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici »; Ferrari Marte, Artioli, Crespo, Tempestini, Fincato, Zavettieri, Diglio, Fiandrotti, Mundo, Alberini e Cerofolini: « Disposizioni concernenti l'ammissione dei minorati della vista alla carriera direttiva della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e privati »; Andò, Cappiello, Balzamo, Seppia, Amodeo e Fiandrotti: « Nuove norme per

l'ammissione dei ciechi ai concorsi degli enti pubblici »; Costa Silvia, Fronza Crepaz, Armellin, Mancini Vincenzo, Ciliberti, Rivera, Piro, Aglietta, Migliasso, Casati, Colombini, Cerutti e Dignani Grimaldi: « Assegnazione di sede e mobilità del personale direttivo e docente portatore di grave *handicap* »; Armellin: « Norme per la partecipazione ai pubblici concorsi e per il potenziamento dei non vedenti nonché per l'assegnazione di sedi e la mobilità dei non vedenti e delle persone portatrici di grave *handicap* »; Mancini Vincenzo, Borruso, Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Cimmino, Gelpi, Loiero, Nucci Mauro, Pisicchio, Righi, Sapienza e Tealdi: « Norme per l'ammissione dei privi della vista ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici ».

Avverto che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 25 ottobre 1989, parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge, mentre la Commissione bilancio ha espresso in data 22 gennaio 1991 parere favorevole a condizione che dopo l'articolo 3 sia aggiunto il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme a favore del personale dipendente non vedente" ».

L'onorevole Antonucci ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Raccomando una rapida approvazione del testo unificato delle proposte di legge in esame, che proporrò di assumere come testo-base in quanto le disposizioni in esso contenute vengono finalmente a corrispondere alle giuste aspettative della categoria interessata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Propongo di assumere, come base per la discussione, il seguente testo unificato già adottato dalla nostra Commissione in sede referente:

ART. 1.

1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.

ART. 2.

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente ai privi della vista, in attesa della riforma del sistema pensionistico viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

ART. 3.

1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.

2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. La condizione di privo della vista di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non implica di per sé mancanza del requisito dell'idoneità fisica all'impiego per l'accesso agli impieghi pubblici, ivi comprese le magistrature ordinaria, militare, amministrativa e contabile, e per l'ammissione ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali o profili professionali superiori a quelli di appartenenza o nella qualifica di dirigente, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o profilo professionale per il quale è bandito il concorso.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo condivide il contenuto dell'articolo 1 del testo unificato presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente ai privi della vista, in attesa della riforma del sistema pensionistico viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le le foreste.* Il Governo condivide il contenuto dell'articolo 2 del testo unificato presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché a tale articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il personale privo della vista direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, ha la precedenza assoluta nella scelta della sede, quando sia immesso in ruolo a seguito di concorsi ordinari ovvero sia in attesa di sede definitiva.

2. Il personale di cui al comma 1 ha precedenza assoluta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

In conformità al parere condizionante espresso dalla Commissione bilancio, il

relatore, onorevole Antonucci ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-*bis*.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Norme a favore del personale dipendente non vedente ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 0 1.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.01 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo al testo unificato: « Norme in favore dei non vedenti per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

IVANA PELLEGATTI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, esprimo la mia personale soddisfazione nel vedere finalmente concluso il suo *iter*, essendo ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando la Commissione ne iniziò la discussione in sede referente. Ciò premesso, voglio subito rilevare come, anche in questo caso, notevoli lungaggini ai nostri lavori siano state frapposte dalla Commissione bilancio e, più specificamente, dalla sua richiesta di una relazione tecnica.

Esprimo l'augurio che l'altro ramo del Parlamento licenzi rapidamente questo provvedimento, poiché esso è atteso da molto tempo dalla categoria dei non vedenti. Aggiungo che per quanto ci riguarda sarebbe stato auspicabile che in questo testo venissero affrontati in maniera più globale i problemi riguardanti l'accesso al lavoro o il pensionamento di categorie disagiate in relazione ad attività considerate usuranti.

GAETANO COLUCCI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento in esame, da troppo tempo atteso dagli interessati. Come è stato detto dalla collega Pellegatti, il testo che ci accingiamo a licenziare non soddisfa appieno tutte le esigenze delle categorie disagiate che svolgono particolari attività, ma credo sia doveroso approvarlo comunque, sia perché da troppo tempo attende di veder concluso il suo *iter*, sia perché rappresenta un atto dovuto del Parlamento nei confronti di persone colpite da un così grave *handicap*.

SERGIO VAZZOLER. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista, auspico che il provvedimento in esame venga rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento, così da divenire finalmente legge dello Stato.

LUCIANO AZZOLINI. Preannuncio anch'io, a nome del gruppo della democrazia cristiana, il voto favorevole sul testo in esame che consideriamo positivo e che credo abbia rappresentato per noi una delle poche occasioni per poter svolgere un lavoro realmente utile, anziché di normale *routine*.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà direttamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

Proposte di legge Armellin ed altri (481); Armellin (488); Colucci ed altri (649); Colucci ed altri (650); Cafarelli (706); Ferrari Marte ed altri (968); Andò ed altri (1224); Costa Silvia ed altri (2713); Armellin (2716); Mancini Vincenzo ed altri (2724) *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo:* « Norme in favore dei non vedenti per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola » (481-488-649-650-706-968-1224-2713-2716-2724):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato si:

Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi, Cavicchioli, Cavigliasso, Cimmino, Gelpi, Ghezzi, Grosso, Loiero, Lombardo, Mancini Vincenzo, Malvestio, Mastrogiacomo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sapienza e Vazzoler.

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 13 marzo 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO